

Penale Sent. Sez. 4 Num. 29946 Anno 2019

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA

Relatore: DAWAN DANIELA

Data Udiienza: 26/03/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LA TORRE FRANCESCO TIBERIO nato a NAPOLI il 02/08/1987

avverso l'ordinanza del 21/12/2018 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che conclude per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Francesco Tiberio La Torre, a mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza con cui, in sede di riesame, il Tribunale di Napoli ha confermato la misura cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e, segnatamente, per aver preso parte, quale capo, promotore ed organizzatore, ad un'associazione a delinquere, operante in Mondragone e provincia di Caserta, dal mese di agosto 2015 al mese di maggio 2016, finalizzata alla detenzione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack, hashish e marijuana. Nell'ambito di tale procedimento l'indagato risponde sia del delitto associativo (capo A) che del delitto fine (capo H).

2. Il ricorso consta di un unico motivo relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari delle quali si contesta l'attualità. Le intercettazioni hanno infatti dimostrato che il coinvolgimento del prevenuto nella vicenda associativa in contestazione riguarda un periodo circoscritto (ottobre-dicembre 2015), trascorso il quale alcuna ulteriore conversazione coinvolgente il La Torre era stata captata. Costui, peraltro, si era allontanato dalla zona di origine in cui erano maturate le condotte delittuose, dandosi ad un'attività lavorativa onesta. Circostanze, queste, sottoposte all'attenzione del Tribunale a sostegno della invocata sostituzione della misura in corso con gli arresti domiciliari e, tuttavia, disattese senza motivazione; l'assunto per cui il contratto di lavoro del prevenuto «era a termine, peraltro scaduto nel giugno scorso» non trova corrispondenza nella realtà per la semplice ragione che tale contratto non avrebbe potuto essere rinnovato a cagione dell'avvenuto arresto del prevenuto. Alla stessa stregua, il Tribunale nulla osserva sul tempo trascorso (tre anni) dalla captazione delle conversazioni al momento dell'esecuzione della misura cautelare. Così come l'affermazione secondo cui «parte delle condotte criminose di cui si è reso responsabile il La Torre sono a carattere domestico» è contraddetta dal fatto che l'intera condotta individuata vede il prevenuto costantemente in movimento e mai depositario presso il domicilio di sostanza stupefacente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento e deve, pertanto, essere rigettato.

2. Esso attiene unicamente alle esigenze cautelari che il Gip e il Tribunale del riesame, poi, hanno ritenuto sussistenti sotto il profilo del concreto pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede e tutelabili unicamente con la misura carceraria.

3. Occorre premettere che, secondo l'orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare,

nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento [Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 (dep. il 04/01/2012) Siciliano, Rv. 251760].

4. Correttamente, l'ordinanza impugnata ricorda che, essendo stata ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309/90 (capo A), si dà la doppia presunzione relativa prevista dall'art. 275, cod. proc. pen. – la prima riguardante la stessa ravvisabilità delle esigenze cautelari (*l'an* della cautela); la seconda, l'adeguatezza della misura da applicare, individuata nella custodia in carcere (*il quomodo* della cautela).

La prima presunzione (ossia la ritenuta presenza *ex lege* delle esigenze cautelari in relazione al tipo di reato) implica che solo la dimostrata assenza delle esigenze comporta l'esonero dalle cautele. Al riguardo, si legge nel provvedimento del Tribunale di Napoli, la difesa non ha adottato elementi idonei a superare l'anzidetta presunzione né gli stessi si ricavano dagli atti processuali i quali, sostiene il Giudice della cautela, depongono in senso contrario.

Il Tribunale partenopeo afferma che l'esistenza nel caso concreto di rilevanti esigenze cautelari trova conferma nella spiccata propensione al crimine di settore quale si ricava dalla non occasionalità del fatto e dall'inserimento del prevenuto in ambiti criminali con i quali ha dimostrato di avere estrema dimestichezza. Ed, invero, «la gravità e pluralità delle condotte poste in essere dal prevenuto, il ruolo di fattiva collaborazione con i vertici del ritenuto sodalizio criminoso nella gestione del traffico di stupefacenti, il radicato e perdurante inserimento nel circuito del narcotraffico in territori storicamente controllati dalla criminalità organizzata, la abilità e scaltrezza dimostrate, sintomo di una pregressa esperienza di settore malgrado la sua incensuratezza; la possibilità di poter contare su una rete di collaboratori e di appoggi logistici per la prosecuzione dell'attività illecita impongono di ravvisare esigenze cautelari pregnanti sotto il profilo del rischio di reiterazione di fattispecie di reato analoghe a quelle oggetto dell'odierna vicenda cautelare. Sul piano della pericolosità sociale, peraltro, il giudice della cautela ha correttamente valorizzato la parallela vicenda per la quale il ricorrente si trova attualmente sottoposto a misura inframuraria dalla quale emerge che lo stesso risulta avere nella sua disponibilità un rilevante numero di armi, anche da guerra (cfr. OCC 201/18, confermata in sede cautelare da altra sezione di questo Tribunale)».

Richiamata la seconda presunzione, divenuta relativa a seguito della sentenza della Corte cost. n. 57/2013, il Tribunale riferisce che gli elementi adottati dalla difesa del ricorrente a fondamento della insussistenza di detta presunzione consisterebbero in un rapporto di lavoro a termine e nella disponibilità di un domicilio in Piemonte, lontano dai luoghi ove i fatti si sono consumati.

Afferma il Giudice, con motivazione congrua e pertanto insindacabile in sede di legittimità, che: non può ritenersi adeguata la misura autocustodiale, neppure se presidiata dal c.d. braccialetto

elettronico, perché parte delle condotte illecite contestate al ricorrente sono a carattere sostanzialmente "domestico" «sicché è impedita qualsiasi prognosi favorevole circa la capacità di misure di natura fiduciaria di neutralizzare la spinta al delitto espressa dal predetto nella vicenda esaminata»; dal complesso degli elementi esposti emerge il ritratto di un soggetto che non esita ad utilizzare la "fama criminale" di famiglia (egli è figlio di Augusto La Torre, capo indiscusso del locale clan camorristico e nipote di Antonio La Torre, esponente apicale del medesimo clan) per estendere i propri affari illeciti, non esitando a ricorrere alla violenza anche con armi ed alla vendetta per dirimere qualsiasi questione, pur banale. A prescindere, dunque, dalle presunzioni di legge, sussistono, per il Tribunale del riesame, concrete e specifiche emergenze che impongono l'assoggettamento del ricorrente al regime custodiale intramurario, unica misura in grado di impedire che il ricorrente possa riprendere i contatti con l'associazione di cui fa parte, i cui componenti non sono stati tutti identificati e che è ancora attiva ed operante sul territorio.

5. Come si vede, il Tribunale, nel valutare la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, ha puntualmente evocato, in modo specifico e dettagliato, con una motivazione del tutto congrua ed adeguata e, pertanto, non censurabile in questa sede, gli elementi concludenti, atti a cogliere l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto segue, *ex lege*, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria è investita delle comunicazioni di cui all'art. 94, disp. att. cod. proc. pen.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 26 marzo 2019

Il Consigliere estensore

Daniela Dawan



Il Presidente

Patrizia Piccialli

